

TI_GERICHTE 52.2014.43 vom 27. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2014.43

FR: TI_GERICHTE 52.2014.43 du 27 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2014.43 del 27 maggio 2014

Regeste

Concorso pubblico. La facoltà di operare scelte parziali non viola né il principio di trasparenza, né quello della libera concorrenza, né la parità di trattamento. Si tratta di una riserva del tutto usuale nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche

Erwägungen

E. 1

lett. a LCPubb. In simili evenienze la ricorrente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la prima censura sollevata nel suo gravame. 3. 3.1. L'insorgente rimprovera al CO 1 di voler mischiare le varie offerte onde rifornirsi dove meglio crede ed ottimizzare così i propri acquisti, a dispetto della trasparenza, della libera concorrenza e della parità di trattamento. Limitando la fornitura dei medicinali fuori lista all'importo indicato dalla RI 1 (fr. 31'000.-), l'ente banditore avrebbe pure disatteso il rischio imprenditoriale preso in considerazione nel calcolo dell'offerta. Gli addebiti sono privi di ogni buon fondamento. 3.2. Intanto occorre precisare che la limitazione censurata non costituisce un annullamento parziale del concorso ai sensi dell'art. 34 LCPubb. Benché fosse nelle sue facoltà, la delegazione consortile del CO 1 non ha scorporato dall'aggiudicazione la fornitura di ogni altro prodotto della lista delle specialità per assegnarla ad un altro concorrente più conveniente (quali avrebbero potuto essere le altre due farmacie, con una percentuale di maggiorazione del prezzo ex-factory del 4.77%, rispettivamente del 20%). Al contrario. Ha aggiudicato l'intera commessa alla RI 1, limitando tuttavia la fornitura dei medicinali non figuranti nell'elenco prezzi lista medicinali allegato all'offerta all'importo annuo (tetto massimo) che lui stesso aveva stimato (fr. 20'000.-; cfr. capitolato di appalto e modulo di offerta, pag. 9), aumentato in base alla percentuale (55%) esposta dalla ricorrente. Così facendo, la committenza ha semplicemente esercitato il diritto di effettuare una scelta parziale, che si era riservato negli atti di gara (cifra 13 del bando). Prive di fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento a tale possibilità. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la facoltà di operare scelte parziali non viola né il principio di trasparenza, né quello della libera concorrenza, né la parità di trattamento. Si tratta di una riserva del tutto usuale nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche (STA 52.2007.191 del 23 luglio 2007 consid. 2.4.5). D'altra parte, la RI 1 ha partecipato al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT I-2002 n. 24). Le argomentazioni sviluppate dalla deliberataria intorno ai concetti di margine e di rincaro ed i calcoli esposti nell'allegato di replica si avverano assolutamente irrilevanti. Per i farmaci

fuori lista, decisiva ai fini del giudizio sull'aspetto economico dell'offerta (criterio di aggiudicazione 1) era unicamente la percentuale di maggiorazione del prezzo di fabbrica chiesta ai singoli concorrenti ed applicata all'importo di fr. 20'000.- fissato dalla committenza. Di fronte a quella esposta dall'insorgente (55%) per rapporto a quella indicata dagli altri concorrenti (4.77% e 20%), la scelta dell'ente banditore di limitare a fr. 31'000.- l'importo da destinare all'acquisto dei medicinali fuori lista, non solo è perfettamente conforme alle prescrizioni di gara (corrisponde all'importo preventivato ed indicato nel modulo di offerta) e lecita alla luce della clausola 13 del bando di concorso che gliene conferiva la facoltà, ma anche del tutto condivisibile per rapporto al principio generale che impone ai committenti di impiegare con parsimonia le risorse finanziarie pubbliche (art. 1 lett. d LCPubb).

E. 4

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va dunque respinto. 5. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al committente identico importo a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.